FILIERA DELLA DELLE CARNI DI UNGULATI PRELEVATI IN REGIME DI CONTROLLO - DISCIPLINARE -

PREMESSA

Il disciplinare è il regolamento che tutti i soggetti all'interno della filiera delle carni di Ungulati devono rispettare, oltre agli adempimenti di legge previsti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione delle carni. Per tutte le disposizioni produttive e legislative non specificatamente comprese nel presente Disciplinare, si rimanda alla legislazione vigente dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Il disciplinare individua i soggetti interessati e fissa le regole per il corretto funzionamento delle attività e riguarda essenzialmente la fauna selvatica prelevata in regime di controllo nel territorio della Regione Umbria.

1. GESTIONE DEGLI INTERVENTI

1.1 Possono partecipare agli interventi di controllo tutti i cacciatori che siano formati, ai sensi dell'art. 19 - L. 157/1992, e in possesso di idonea copertura assicurativa. Gli abbattimenti, effettuati nell'ambito di piani di prelievo autorizzati da Enti competenti non sono azioni di caccia, pertanto la carcassa dell'animale abbattuto si configura come patrimonio indisponibile dello Stato. L'operatore acquisisce la proprietà del capo abbattuto acquistando preventivamente, presso l'ATC competente per territorio e secondo le modalità operative definite dallo stesso ATC, delle fascette inamovibili che poi provvederà ad apporre alla carcassa dell'animale abbattuto.

1.2 Tutti i partecipanti al contenimento, muniti di idonee fascette, devono provvedere al recupero, all'eviscerazione e al conferimento del capo abbattuto presso un Centro di Sosta Temporaneo (CDS), Centro di raccolta (CDR) o direttamente a un Centro di lavorazione selvaggina (CLS).

1.3 Prima della rimozione dal sito di abbattimento a ciascun capo abbattuto deve essere applicata la fascetta inamovibile acquistata presso l'ATC.

1.4 I capi abbattuti dovranno essere trasportati nel rispetto della normativa vigente e conferiti al CDS, CDR o direttamente al CLS, dove il soggetto conferente compilerà l'apposita modulistica disponibile presso il Centro stesso.

1.5 I partecipanti all'intervento di contenimento devono comunque impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di igiene delle carni di selvaggina per il buon mantenimento delle carcasse, al fine di evitare il deterioramento delle carni dei capi abbattuti. È necessario che il trasporto al CDS/CDR/CLS avvenga nel più breve tempo possibile rispettando le regole igieniche previste dalla normativa sopra richiamata.

1.6 Qualora il conferente sia un cacciatore formato in materia di igiene e sanità ai sensi del Reg. CE 853/2004, compila e firma anche la dichiarazione ad esso riservata nell'apposita modulistica presente presso il CDS/CDR/CLS recante la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento.

1.7 In assenza di cacciatori formati ai sensi del citato Reg. CE 853/2004 ciascun capo deve essere conferito assieme ai visceri, univocamente identificati come appartenenti all'animale stesso, direttamente al Centro di lavorazione selvaggina.

1.8 Per motivi di riscontro contabile è necessario annotare sulla scheda di consegna (Allegato A), il peso dell'animale intero e il peso esatto dell'animale eviscerato misurato con dinamometro in

dotazione al CDS/CDR/CLS. Tale scheda (Allegato A) deve essere redatta in tre copie: una per il gestore del CDS/CDR/CLS, una per l'operatore e una per l'ATC.

2. GESTIONE DEI CDS/CDR

2.1 Il Centro di Raccolta selvaggina (CDR) è uno stabilimento registrato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004 destinato al deposito temporaneo della selvaggina abbattuta.

Il CDR è un impianto funzionale all'area di prelievo, in cui le carcasse degli animali abbattuti sono depositate temporaneamente, in attesa della loro successiva destinazione: autoconsumo, fornitura di piccoli quantitativi o ulteriore lavorazione presso un Centro di Lavorazione selvaggina (CLS).
Nel centro di raccolta possono essere effettuate le seguenti attività:

- eventuale rilievo dei parametri biometrici;
- eviscerazione e raccolta dei visceri;
- prelievo di campioni per esami di laboratorio;
- stoccaggio temporaneo delle carcasse appese evitando l'accatastamento;
- eventuale scuoiatura, divisione in mezzene o più parti.

Le carcasse devono essere trasferite nel più breve tempo possibile al Centro di Lavorazione selvaggina (CLS), e comunque non oltre le 12 ore dall'abbattimento, altrimenti devono essere refrigerate nel minor tempo possibile e possono sostare presso il CDR fino a 5 giorni, in questo caso devono poi essere trasportate con un mezzo frigorifero per mantenere la catena del freddo.
I centri di raccolta devono:

- essere in condizioni di manutenzione e di igiene adeguate al fine di prevenire la possibile contaminazione delle carni, questo vale anche per le aree immediatamente circostanti;
- essere dotati di cella frigorifera;
- essere facilmente pulibili;
- nel caso di destinazione dei capi alla cessione diretta:
  - essere lavabili e disinfettabili con acqua potabile o acqua pulita,
  - essere forniti di un lavello con acqua calda e fredda,
- essere forniti di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri sottoprodotti non destinati al consumo umano; per le carni di cinghiale o delle altre specie sensibili alla *Trichinella* devono essere adottate misure atte a garantire la corrispondenza delle carcasse con i visceri relativi;
- essere registrati ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- mantenere un registro di carico e scarico dei capi conferiti ai fini della rintracciabilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002;
- Avere contenitori per i visceri degli animali e per i sottoprodotti non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009;
- Essere in regola con la normativa regionale relativa agli scarichi delle acque reflue (DGR 1024/18).

Per ogni Centro di Raccolta deve essere individuato il Responsabile gestionale, il cui nominativo deve essere notificato alla Azienda U.S.L. territorialmente competente.
Il Responsabile gestionale detiene il Registro di carico e scarico dei capi conferiti al fine della tracciabilità e applica una procedura di pulizia e di sanificazione della struttura e delle attrezzature.
Nel caso in cui avvenga l'eviscerazione, quest'ultima deve essere effettuata in tempi diversi dalle operazioni di scuoiatura e di divisione in parti della carcassa; deve inoltre essere seguita da adeguata pulizia e sanificazione delle attrezzature e delle superfici impiegate.

2.2 I centri di sosta temporanei (CDS) sono funzionali allo stoccaggio delle carcasse di ungulati selvatici abbattuti già eviscerati. I CDS sono celle frigorifere poste in prossimità del luogo

dell'abbattimento in grado di stoccare le carni ad una temperatura di refrigerazione (0-7°C) e che rispondano ai requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. CE n. 852/2004 sotto riassunti.
I centri di sosta devono essere registrati ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004;
Le carcasse di ungulati selvatici che transitano attraverso i centri di sosta temporanei devono essere poi trasportate a un centro di raccolta selvaggina o direttamente a un Centro di lavorazione selvaggina come definiti nella DGR n. 95/2022.
I centri di raccolta devono:

- essere in condizioni di manutenzione e di igiene adeguate al fine di prevenire la possibile contaminazione delle carni, questo vale anche per le aree immediatamente circostanti;
- essere facilmente pulibili;
- essere lavabili e disinfettabili con acqua potabile o acqua pulita;
- essere forniti di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri sottoprodotti non destinati al consumo umano; per le carni di cinghiale o delle altre specie sensibili alla *Trichinella* devono essere adottate misure atte a garantire la corrispondenza delle carcasse con i visceri relativi
- mantenere un registro di carico e scarico dei capi conferiti ai fini della rintracciabilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002;

2.3 La registrazione dei CDS e l'autorizzazione dei CDR, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, deve essere effettuata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) del Comune competente compilando, attraverso la procedura prevista per la "notifica sanitaria", la modulistica di riferimento.

2.4 I Centri di sosta, di raccolta e di lavorazione della selvaggina (CDS/CDR/CLS), regolarmente registrati, possono essere gestiti dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o da altri soggetti privati.

2.5 Tali strutture devono adeguarsi ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente, attualmente disciplinata dal Regolamento (CE) 852/2004, dalla DGR 95/2022 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 2185/2023.

2.6 L'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio può collaborare ad individuare i soggetti privati che intendono mettere a disposizione della filiera le proprie strutture (CDS/CDR).

3. SPECIFICHE OPERATIVE

3.1 L'operatore che ha prelevato il capo e che ne è divenuto proprietario, previa apposizione della fascetta di cui al punto 1, per quanto attiene alla commercializzazione del capo abbattuto, interloquisce direttamente con tutti i soggetti coinvolti (gestori dei CDS/CDR/CLS, soggetto deputato alla valorizzazione delle carni).

3.2 Tutti i capi abbattuti, muniti di fascetta e conferiti ai CDS/CDR/CLS sono accompagnati dalla scheda (Allegato A) e dai visceri identificati come appartenenti all'animale stesso.

3.3 Tenendo conto del contributo alla gestione faunistica fornito dall'operatore e delle spese vive da esso sostenute nell'attività di ricerca e prelievo del capo, nonché nell'adempiere alle norme sanitarie, il costo della fascetta viene stabilito come segue:

- fascetta "tipo A", per cinghiali fino a 50 Kg di peso vivo: 15,00 euro;

- fascetta "tipo B" per cinghiali oltre 50 Kg di peso vivo: 25,00 euro.

3.4 L'operatore, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve rendicontare all'Ambito Territoriale di Caccia di competenza l'attività svolta restituendo la copia della scheda (Allegato A) in suo possesso.

L'ATC stabilisce che le fascette non utilizzate possano essere restituite, con rimborso delle somme corrispondenti, o conservate dall'operatore per l'utilizzo nell'anno successivo.

Allegato A

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO
- CINGHIALI PRELEVATI IN REGIME DI CONTROLLO -

DATI OPERATORE

Nome	Cognome	Codice Fiscale

Indirizzo di residenza	CAP	Comune	Prov.

N. telefono	Indirizzo e-mail

DATI PRELIEVO

Comune	Località

Tipologia territorio

AMBITO URBANO		TERRITORIO LIBERO		ZRC/ART/OASI		ISTITUTI PRIVATI		ALTRO		

Data	Ora	Modalità di prelievo									
/ /	:	ASPETTO		TRAPPOLAMENTO		BRACCATA		GIRATA			

DESCRIZIONE CAPI

N.	PESO VIVO (Kg)	PESO EVISCERATO (Kg)	SESSO	CODICE FASCETTA	DESTINAZIONE
1					☐ AUTOCONSUMO ☐ CESSIONE DIRETTA[1] ☐ COMMERCIALIZZAZIONE[2]
2					☐ AUTOCONSUMO ☐ CESSIONE DIRETTA[1] ☐ COMMERCIALIZZAZIONE[2]
3					☐ AUTOCONSUMO ☐ CESSIONE DIRETTA[1] ☐ COMMERCIALIZZAZIONE[2]
4					☐ AUTOCONSUMO ☐ CESSIONE DIRETTA[1] ☐ COMMERCIALIZZAZIONE[2]
5					☐ AUTOCONSUMO ☐ CESSIONE DIRETTA[1] ☐ COMMERCIALIZZAZIONE[2]

FIRMA OPERATORE	

Da compilare in **triplice copia**, una per il gestore del CDS/CDR/CLS, una per l'operatore e una per l'ATC.

[1] In caso di cessione diretta, l'operatore è tenuto a compilare anche la dichiarazione di provenienza in base alle disposizioni del Reg. CE n. 178/2002 relativi alla rintracciabilità (Modello 1 - DGR 95/2022).

[2] In caso di commercializzazione, l'operatore è tenuto a compilare anche la dichiarazione post-abbattimento di cui al Reg. CE n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitolo II (Modello 2 - DGR 95/2022).

NOTE: